SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MAGGIO 1974

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » **(708)** (*D'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri*):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 747, 748, 749 e *passim*
ARENA 757
ASSIRELLI 749
CIPELLINI 749, 757
LIMA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 749, 757
MARANGONI 748, 757
PATRINI, *relatore alla Commissione* . . 747, 749 757 e *passim*
POERIO 757, 758
RICCI 757, 758

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

M A R A N G O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precednte, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (708), di iniziativa dei deputati Assirelli ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche », di iniziativa dei deputati Assirelli, Bartolomei e Ricci.

Prego il senatore Patrini di svolgere la sua relazione.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi! Il provvedimento di cui ci occupiamo questa mattina, dopo l'esame in sede referente, è stato ampiamente rielaborato soprattuto per differenziare con maggiore chiarezza le due linee di ricorso amministrativo, a livello regionale e a livello statale, previste nell'articolo 3 e per stabilire il principio del riparto tra Stato e Regione dei pro-

venti della soprattasse, in proporzione al tributo di rispettiva competenza. Un'altra proposta di modifica riguarda l'entrata in vigore della legge.

Vi è stato distribuito un fascicolo contenente il testo del provvedimento con a fronte gli emendamenti che si propongono e dei quali la Commissione prese già atto in sede referente.

Il criterio ispiratore del disegno di legge lo troviamo espresso a pagina due della relazione, là dove i proponenti — così come già il Governo suggeriva nella passata legislatura, in un provvedimento che non ha potuto divenire legge per lo scioglimento delle Camere — affermano che il sistema sanzionatorio della pena pecuniaria viene sostituito con quello della soprattassa per l'imposta evasa, in tutto o in parte, stabilendo che l'organo verbalizzante deve notificare direttamente al trasgressore l'accertamento. Questo eviterà le procedure farraginose, che hanno portato all'accumularsi presso l'Intendenza di finanza di oltre mezzo milione di pratiche.

Queste soprattasse, così come precisa la nota in calce alla tabella delle infrazioni, sono ridotte ad un terzo qualora il pagamento delle somme dovute venga effettuato entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale.

Come accennavo prima all'articolo 2 si propone di aggiungere l'indicazione che le somme riscosse per le soprattasse sono ripartite fra lo Stato e la Regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza. Non ha pertanto più ragione di esistere il disposto di cui all'articolo 4 del disegno di legge che infatti si propone di sopprimere.

La nuova formulazione dell'articolo 3 disciplina poi in maniera molto più articolata la possibilità del ricorso contro l'ingiunzione di pagamento, ottemperando anche in certo qual modo al suggerimento contenuto nel parere della Commissione grazia e giustizia, la quale aveva invitato a rivedere il regime del doppio binario per i ricorsi amministrativi. Risulta infatti ora meglio sottolineato che si tratta di due procedure assolutamente distinte: basti pensare che la decisione del presidente della Giunta regionale è definitiva, mentre non lo è quella dell'intendente di finanza, in quanto se la soprattassa supera le 200 mila lire vi è la possibilità di ricorrere ancora al Ministro delle finanze.

Si propone poi una nuova formulazione dell'articolo 5 che prevede l'abrogazione degli articoli 35 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; i primi riguardano le procedure di accertamento in materia di imposte automobilistiche in genere, il secondo riguarda invece la materia radiotelevisiva.

Appare opportuno infine introdurre un nuovo articolo secondo il quale la legge entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*: ciò per dar modo sia agli organi preposti all'accertamento, sia agli utenti di meglio conoscere il provvedimento che ci accingiamo ad adottare.

Quanto alla tabella poi, come ho detto all'inizio, vi è in calce una nota che prevede la riduzione delle soprattasse in questione ad un terzo, qualora il pagamento delle somme dovute venga fatto entro 30 giorni; anche per la tabella si propongono alcuni piccoli ritocchi.

Concludendo, invito la Commissione a voler esprimere voto favorevole al provvedimento nel testo risultante dalle modifiche che ho illustrato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Abbiamo già avuto modo di esprimere il nostro pensiero sul presente disegno di legge e di avanzare delle nostre proposte. Devo dire subito che, così come è stato rielaborato, il provvedimento ha fatto un sensibile passo avanti rispetto all'originale, secondo noi parecchio carente. Un risultato che riteniamo di dover sottolineare è quello del riparto fra Stato e Regioni, che ne erano prima escluse, dei proventi delle saprattasse.

Riconosciuto dunque lo sforzo che è stato fatto per migliorare il provvedimento, sul quale siamo in linea di massima d'accordo, poichè giunge a sistemare una situazione al limite del sopportabile, non possiamo non rilevare una certa pesantezza per quel che

riguarda la tabella delle infrazioni. Ha poc'anzi affermato il relatore Patrini che, pagando entro 30 giorni, la soprattassa viene ridotta. Questo è vero, ma è altrettanto vero che noi qui andremo a colpire i ceti popolari, soprattutto quanti usano il mezzo per lavoro. Non sarà certo chi ha la Mercedes o la macchina di gran lusso a evadere il bollo, in tutto o in parte o a superare la portata prevista, sovraccaricando i mezzi: saranno invece i trasportatori delle nostre province, i contadini che hanno il camion o il trattore con rimorchio, costretti a caricare di più sia per un conferimento più rapido, sia per conseguire un risparmio, che finiranno per subire l'aumento delle sanzioni.

Ecco perchè noi riteniamo che occorrerebbe cercare di diminuire questa soprattassa, proprio tenuto conto delle condizioni socio-economiche degli utenti prevalentemente colpiti. Se non vi sarà una modifica in tal senso, il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione.

A S S I R E L L I . La proposta di legge al nostro esame si ispira alla necessità, riconosciuta da tutti, di snellire al massimo la procedura relativa al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche. Sul piano pratico mi pare che l'unica eccezione che viene mossa è quella dell'entità delle soprattasse. Credo però che si debba tener conto anche del momento particolare che stiamo attraversando, caratterizzato da un sensibile incremento della fascia d'evasione, che consiglia l'adozione di un sistema sanzionatorio più incisivo. In questo senso quindi, non apporterei modifiche al testo proposto. Inoltre, la previsione della riduzione ad un terzo delle soprattasse, nell'ipotesi che il pagamento delle somme dovute avvenga entro il trentesimo giorno dalla notifica, attenua sensibilmente tutto il meccanismo delle sanzioni e viene utilmente incontro a quanti hanno trasgredito la legge per pura dimenticanza, senza l'intenzione di sottrarsi all'obbligo del pagamento della tassa. Quindi, sotto questo aspetto, io non ho remore.

P R E S I D E N T E . Il relatore ha da aggiungere qualche cosa?

P A T R I N I , *relatore alla Commissione*. Il collega di parte comunista ha sottolineato la pesantezza del nuovo sistema sanzionatorio. Se io fossi sicuro che la maggior parte delle infrazioni fosse dovuta alle considerazioni fatte dal collega, non avrei difficoltà ad essere d'accordo. Ma la verità è che la questione del sovraccarico costituisce effettivamente un problema serio per i trasporti pesanti e rappresenta una delle cause più ricorrenti degli incidenti stradali. Io però non ho statistiche precise su questo argomento particolare: mi rimetto quindi alle valutazioni del Governo. Se fossi veramente sicuro che i più colpiti sono proprio i trasportatori agricoli, non avrei nessun dubbio per una attenuazione delle sanzioni. Ma, poichè mi pare che questo discorso rimanga un po' nel generico, preferisco confermare il mio consenso al provvedimento così come proposto, senza apportarvi modifiche.

C I P E L L I N I . Non per un intervento, ma per chiarire un particolare in ordine al problema del sovraccarico. Io direi che dobbiamo stare molto attenti ad aumentare la soprattassa perchè c'è una vertenza in corso da anni fra gli autotrasportatori e lo Stato. Gli autotrasportatori reclamano l'aumento delle portate, così come previsto dal trattato CEE, e come già avvenuto in tutti gli altri Paesi della Comunità. Il governo italiano è contrario a tale richiesta, per cui la concorrenza degli autotrasportatori stranieri si fa sempre più forte anche sul nostro territorio. Noi comprimiamo anche attraverso l'aumento della soprattassa l'autotrasporto di merci su strada e rischiamo di mettere in crisi una categoria che svolge un servizio di primario interesse.

L I M A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il disegno di legge che è in esame trova l'accordo del Governo, anche perchè sono intercorse delle intese, precedenti la discussione di oggi, in base alle quali sono state apportate alcune opportune modifiche.

Per quanto riguarda la tabella delle infrazioni debbo dire che non mi pare che essa

crei alcuna discriminazione fra i più ed i meno abbienti; tra l'altro, non siamo in possesso di statistiche attendibili che ci dicano chi è portato maggiormente alla evasione: chi sta economicamente meglio o le categorie meno abbienti. A parte poi la questione del mancato pagamento della tassa di concessione governativa, che certamente non può produrre dei danni alla circolazione, mi pare che quando noi affrontiamo il problema del sovraccarico nei trasporti stradali dovremmo cercare di scoraggiare l'utente dal commettere infrazioni estremamente pericolose, che possono costare la vita a degli innocenti. Quindi a me non sembra opportuno apportare delle modifiche alla tabella. Naturalmente è un problema aperto. Se ci sono delle proposte, possono anche essere prese in considerazione. Però pregherei la Commissione di tenere presenti le osservazioni fatte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e delle singole leggi delle Regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonchè per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, si applicano, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge.

Dette soprattasse sono a carico esclusivo del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonchè dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione, è notificato contestualmente al proprietario, se è presente, mediante consegna di una copia del verbale stesso.

Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestargli l'infrazione, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende gli notifica entro *trenta giorni* dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante della carta di circolazione o dai registri di immatricolazione.

L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle sopratasse.

Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera.

Gli uffici del registro verseranno la tassa regionale di circolazione evasa e le soprattasse nelle casse delle Regioni a statuto ordinario presso le quali i veicoli, i rimorchi e gli autoscafi sono immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazio-

ne, presso le Regioni di residenza del proprietario.

Al terzo comma, alle parole: « entro trenta giorni » bisognerebbe sostituire le altre: « entro sessanta giorni ». Metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Al quarto comma è stato proposto dal relatore un emendamento aggiuntivo delle parole seguenti: « . . . o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'articolo 146 del codice della navigazione ». Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Quanto all'ultimo comma, è stato proposto dal relatore di sostituirlo con il seguente:

« Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle soprattasse nelle casse dello Stato e della Regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della Regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le soprattasse sono ripartite tra lo Stato e la Regione in proprorzione al tributo di rispettiva competenza.

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 così come risulta dalle modificazioni approvate:

Art. 2.

Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonchè dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario, se è presente, mediante consegna di una copia del verbale stesso.

Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestargli l'infrazione, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende gli notifica, entro sessanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'articolo 146 del codice della navigazione.

L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse.

Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera.

Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle soprattasse nelle casse dello Stato e della Regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della Regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le soprattasse sono ripartite tra lo Stato e la Regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza.

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Contro l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 1 è ammesso ricorso all'Intendente di finanza e al Presidente della Giunta della Regione competente per territorio, tramite l'ufficio del registro cui è demandata la riscossione ai sensi del precedente articolo 2, entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale.

Avverso la decisione dell'Intendente di finanza, se l'ammontare controverso delle soprattasse sia superiore a lire 200 mila, è ammesso ricorso al Ministro delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.

Le decisioni del Presidente della Giunta regionale, adottate ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono definitive.

Le decisioni del Ministro, del Presidente della Giunta della Regione interessata e quelle definitive dell'Intendente di finanza sono impugnabili davanti l'Autorità guidiziaria nel termine di due mesi dalla loro notifica.

Il relatore ha proposto di sostituire il testo dell'articolo col seguente:

Art. 3.

Contro l'ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all'intendente di finanza e al presidente della Giunta della Regione competenti, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.

I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante racomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Se l'ammontare delle soprattasse è superiore a lire duecentomila è ammesso ricorso al Ministro per le finanze avverso la decisione dell'intendente di finanza entro trenta giorni dal centottantesimo giorno dalla presentazione del ricorso all'intendente di finanza se entro tale termine non sia stata notificata la relativa decisione.

Le decisioni del presidente della Giunta regionale adottate ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono definitive.

L'azione giudiziaria può essere promossa entro sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa definitiva. Essa può essere inoltre esperita nel medesimo termine dopo decorsi centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al presidente della Giunta della Regione, all'intendente di finanza e, nell'ipotesi di cui al quarto comma, al Ministro per le finanze senza che sia stata notificata la relativa decisione.

Metto ai voti l'articolo 3 così come risulta dalla nuova formulazione testè letta.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli uffici del registro ripartiranno, fra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, le sopratasse di cui ai numeri 9 e 10 dell'allegata tabella in proporzione alle quote di tributo spettante.

Le somme ricosse per le soprattasse stabilite dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Il relatore ha proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Non essendo stati presentati, sull'articolo 4, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(*Non è approvato*).

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni con trarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Il relatore ha proposto di sostituire il testo dell'articolo 5 col seguente, che, se approvato, diverrà articolo 4:

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 35 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, l'articolo 9 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, ed ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il relatore ha proposto infine un emendamento aggiuntivo del seguente articolo, che, se approvato, diverrà articolo 5:

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame della tabella delle infrazioni, di cui do lettura:

TABELLA DELLE INFRAZIONI

TITOLO DELLA INFRAZIONE	MISURA DELLA SOPRATTASSA
1. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo senza il pagamento della tassa.	Soprattassa pari a tre volte la tassa annua, oltre il pagamento del tributo evaso.
2. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo con pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza fra la maggiore tassa annua dovuta e quella pagata, oltre il pagamento della differenza della tassa dovuta.
3. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo, con apparecchio di radiodiffusione installato, senza il pagamento del relativo canone di abbonamento.	Soprattassa pari a tre volte l'importo del canone annuo di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa, oltre il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa evasi.
4. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo con apparecchio di radiodiffusione installato, con pagamento del relativo abbonamento, in misura inferiore.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra il maggior canone annuo dovuto e quello pagato nonchè soprattassa pari a tre volte la differenza tra la maggiore tassa di concessione governativa dovuta e quella pagata, oltre il pagamento della differenza del canone e della tassa di concessione governativa dovuti.

Segue: TABELLA DELLE INFRAZIONI

TITOLO DELLA INFRAZIONE	MISURA DELLA SOPRATTASSA
5. — Se il veicolo a motore o l'autoscafo è adibito ad un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza fra la maggior tassa annua dovuta e quella pagata, oltre il pagamento della differenza della tassa dovuta.
6. — Circolazione di veicolo a motore, rimorchio o navigazione di autoscafo, con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione.	Soprattassa di lire 60.000, oltre il pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.
7. — Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, numero 39, oppure inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 29 o trasporto di personale non dipendente dalla azienda proprietario dell'autocarro.	Soprattassa e differenza di tassa come previsto al n. 2 della presente tabella.
8. — Uso della targa di prova per fini diversi.	Soprattassa e differenza di tassa come previsto al n. 2 della presente tabella.
9. — Quando il veicolo o l'autoscafo non porti il prescritto disco contrassegno e non lo tenga esposto in modo ben visibile e nel posto stabilito (per gli autoscafi è sufficiente che il disco contrassegno sia esposto a bordo in qualsiasi posto purchè in modo visibile).	Soprattassa di lire 9.000.
10. — Per ogni altra violazione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.	Soprattassa di lire 6.000.

Nota: Le soprattasse stabilite nella presente tabella sono ridotte ad un terzo solo nel caso che il pagamento venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale.

Il relatore ha proposto di sostituire il testo della tabella col seguente:

TABELLA DELLE INFRAZIONI

TITOLO DELLA INFRAZIONE	MISURA DELLA SOPRATTASSA
1. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo senza il pagamento della tassa.	Soprattassa pari a tre volte la tassa annua dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
2. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo con pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre al pagamento della differenza di tassa.
3. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo, con apparecchio di radiodiffusione installato, senza il pagamento del relativo canone di abbonamento.	Soprattassa pari a tre volte l'importo del canone annuo di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa, oltre il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa evasi.
4. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo con apparecchio di radiodiffusione installato, con pagamento del relativo abbonamento, in misura inferiore.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra il canone annuo dovuto e quello pagato rapportato ad anno, nonchè soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua di concessione governativa dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di canone e di tassa di concessione governativa.
5. — Se il veicolo a motore o l'autoscafo è adibito ad un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassa.
6. — Circolazione di veicolo a motore, rimorchio o navigazione di autoscafo, con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione.	Soprattassa di lire 60.000 oltre il pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.

Segue: TABELLA DELLE INFRAZIONI

TITOLO DELLA INFRAZIONE	MISURA DELLA SOPRATTASSA
7. — Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, oppure inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 29 o trasporto di personale non dipendente dalla azienda proprietario dell'autocarro.	Soprattassa e differenza di tassa come al n. 5.
8. — Uso della targa di prova per fini diversi.	Soprattassa pari a tre volte la tassa annua dovuta in base alle caratteristiche del veicolo, oltre il pagamento della tassa.
9. — Quando il veicolo o l'autoscafo non porti il prescritto disco contrassegno e non lo tenga esposto in modo ben visibile e nel posto stabilito (per gli autoscafi è sufficiente che il disco contrassegno sia esposto a bordo in qualsiasi posto purchè in modo visibile).	Soprattassa di lire 9.000.
10. — Per ogni altra violazione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.	Soprattassa di lire 9.000.

Nota: Le soprattasse previste nella presente tabella sono ridotte ad un terzo qualora il pagamento delle somme dovute venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale. In ogni caso l'importo minimo per soprattasse non può essere inferiore a lire 3.000.

M A R A N G O N I . Per quanto riguarda la tabella, noi al punto 6 abbiamo fatto un'osservazione. Proponiamo che la misura della soprattassa sia ridotta a lire 40.000.

P R E S I D E N T E . Allora c'è questa proposta per la nuova tabella, al punto 6; la soprattassa, invesce di 60.000 lire 40.000 lire.

C I P E L L I N I . Bisognerebbe accertare qual è l'attuale.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Io credo che quando parliamo di una soprattassa di 60.000 lire parliamo in realtà di un terzo di tale somma, poichè ritengo che tutti finiranno per beneficiare della riduzione. Quindi, praticamente, si tratterebbe di 20.000 lire.

Da parte mia ho delle perplessità, come ho detto: se fossi certo che si tratta di piccoli utenti per conto terzi o di utenti agricoli, avrei già proposto, tanto per avere una cifra tonda anche nel caso di riduzione a un terzo, che la soprattassa fosse portata a 45.000 lire. Esiste però il grosso problema del trasportatore di carichi pesanti; e, certo, se il Governo è stato finora perplesso nell'elevare le portate di trasporto vuol dire che le statistiche danno dati di altro genere.

C I P E L L I N I . Il problema è rappresentato dalla concorrenza che l'autotrasporto fa alle ferrovie. Però dovremo pure adeguarci alle norme comunitarie.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Non è problema di multa più o meno pesante, anche perchè, come dicevo, la soprattassa sarà quasi sempre ridotta a un terzo.

L I M A , *sottosegretario di Stato per le finanze.* In precedenza la soprattassa andava da un minimo di lire 2.000 a un massimo di lire 40.000, oltre la differenza dovuta in ragione del maggior carico trasportato. Oggi, quindi, la somma di lire 40.000 sarebbe troppo modesta.

C I P E L L I N I . Questa sarebbe una soprattassa « secca » di 60.000 lire: stabiliamo allora che si va da un minimo di 2.000 ad un massimo di 60.000 lire.

L I M A , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Si potrebbe allora fare una media, stabilendo una soprattassa di 50.000 lire.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* È una somma difficile da dividere per tre in caso di riduzione ad un terzo. Per questo parlavo di 45.000 lire.

A R E N A . Sarei anch'io di tale avviso.

C I P E L L I N I . Io insisto nella mia proposta di stabilire un minimo, lasciando poi inalterato il massimo di 60.000 lire.

R I C C I . Stabilendo un minimo ed un massimo creeremmo un ambito di discrezionalità per il verbalizzante, il quale, a seconda di circostanze che non sono sempre obiettive, tratterebbe il convenuto in un modo o nell'altro.

C I P E L L I N I . Ma la soprattassa « secca » può valere per chi trasporta un quintale di sopraccarico come per chi ne trasporta cento! La discrezionalità serve quindi proprio per decidere nei vari casi.

P R E S I D E N T E . Vediamo allora di sintetizzare quanto è stato finora detto in proposte precise.

Il relatore sembra favorevole ad una riduzione della soprattassa a 45.000 lire, mentre il senatore Marangoni parlava di una cifra che andasse da un minimo di 40.000 lire ad un massimo di 60.000, se non erro.

P O E R I O . Noi saremmo per un minimo di 12.000 ed un massimo di 60.000.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Poerio al numero 6 della tabella delle infrazioni e tendente a sostituire le parole « di lire 60

mila » con le altre « da un minimo di lire 12 a un massimo di lire 60.000 ».

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire, sempre al numero 6, la parola « 60.000 » con l'altra « 45.000 ».

(*È approvato*).

Metto ai voti la tabella nel nuovo testo proposto dal relatore, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvata*).

P O E R I O . Nel dichiarare la nostra astensione dal voto sul disegno di legge desidero rilevare come la questione investa un ambito di problemi a carattere comunitario. La materia dei trasporti su strada andrebbe affrontata organicamente una volta per tutte ed è molto strano che il Governo insista ad intervenire col solito sistema dei provvedimenti parziali, mentre la situazione si fa sempre più drammatica.

R I C C I . Questa non è materia di nostra competenza, bensì di competenza della Commissione trasporti.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione*. Lo scopo del disegno di legge è quello, come è stato detto, di apportare modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche. Non mi sembra il caso di farne una questione comunitaria.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO